

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1961

Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 marzo 1958, n. 290, emanata al fine di promuovere il miglioramento, l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, terminerà con la fine del corrente esercizio finanziario. Essa è stata in questi ultimi anni l'unico incentivo concesso ai pescatori di quelle acque, i quali non hanno potuto partecipare ai più vasti benefici accordati ai pescatori marittimi attraverso i miliardi del fondo di rotazione e della Cassa del Mezzogiorno.

La legge tuttavia, nonostante l'esiguità dello stanziamento e la limitatezza delle voci relative alle opere assistibili dal contributo statale, ha avuto apprezzabili vantaggi perchè la sua applicazione ha coinciso col periodo nel quale ebbe inizio la trasformazione delle attrezzature attraverso la sostituzione delle reti di cotone con quelle di nylon. La maggiore capacità di cattura, il minor volume e peso, la maggiore resistenza e maneggevolezza delle reti di nylon hanno diffuso molto più del previsto la sostituzione delle reti di cotone.

La trasformazione iniziata, ha bisogno però di essere completata con l'intervento di ulteriori incentivi, che si tradurranno in definitiva in un incremento della produzione

ed in un alleggerimento delle fatiche dei pescatori.

Ma altre esigenze sono rimaste insoddisfatte per l'esiguità dello stanziamento. Poco si è potuto fare per incrementare gli impianti di trocicoltura e concorrere per talune opere di sistemazione delle valli da pesca; nulla addirittura si è potuto fare per incrementare la coltivazione di specie, che offrono la possibilità di un reddito integrativo delle colture risicole; nulla neppure si è fatto per l'incremento delle colture di pesci ornamentali, oggetto di esportazione specie verso i Paesi nordici, mancanti di acque adatte al loro accrescimento. Del tutto insoddisfatte sono rimaste anche le esigenze di espandere il commercio e la distribuzione di talune specie allo stato vivo (trote, anguille, lucci, carpe): sistema indubbiamente il più adatto per incrementare il consumo del pesce d'acqua dolce ed aumentarne il pregio con soddisfazione del consumatore e più ancora del pescatore, che dalla maggiore ricerca di specie conservabili allo stato vivo godrà il beneficio di una valorizzazione del suo prodotto, fino ad ora considerato per lo più poco appetibile in confronto del pesce di mare. I favorevoli esperimenti, di recente confermati, con la semina in acque dolci di

specie di mare di alto pregio, come la spigola ed il cefalo, la adattabilità di queste specie, come la trota, alla conservazione allo stato vivo anche in vasche da esposizione, consigliano di prestare la dovuta attenzione a questa forma di attività produttiva, così diffusa all'estero, destinata ad avere favorevoli ripercussioni sul reddito dei pescatori e sull'incremento del consumo dei prodotti ittici.

La diffusione del commercio del pesce vivo comporta una attrezzatura, che va dai vivai di conservazione, fissi o mobili, sul luogo di cattura agli automezzi di trasporto muniti di speciali apparecchi per l'immissione di ossigeno nell'acqua trasportata col pesce: apparecchi indispensabili sia per consentire lo ammassamento del prodotto nelle vasche di trasporto, sia perchè la sopravvivenza di talune specie, come la trota, è subordinata alla abbondante ossigenazione dell'acqua; sia infine perchè senza queste speciali attrezzature non sarebbe possibile il trasferimento a grandi distanze delle masse di avanotti da semina che, catturate prevalentemente nelle acque del Meridione, sono essenziali alla coltivazione delle valli da pesca del litorale adriatico e dei bacini costieri e lacustri. Perciò sono state aggiunte all'articolo 2 lettere h) ed i) apposite voci, che prevedono la concessione del contributo per la costruzione dei vivai fissi o mobili nei luoghi di cattura, per i mezzi attrezzati di trasporto, e per le vasche di distribuzione e di esposizione in modo da consentire il formarsi della catena dei mezzi di conservazione del prodotto allo stato vivo dal produttore al consumatore.

Nel considerare i mezzi di conservazione e di trasporto non si poteva prescindere anche da quelli relativi al pescato normale, che saranno per lo più di limitata potenzialità, ricorrendo al loro impiego prevalentemente nei periodi delle grandi catture, che si ve-

rificano sui laghi nelle epoche di riproduzione di talune specie. Spetterà alla Commissione tecnica giudicare se i mezzi proposti sono di potenzialità proporzionata alle affettive esigenze.

Oltre alle voci sopra accennate si è ritenuto opportuno includere anche quella relativa all'acquisto di motori di piccola potenza. Oggi il lavoro del pescatore nelle acque interne è legato ai remi, e implica fatiche e sacrifici non lievi, tanto sui laghi quando si devono superare grandi distanze per il trasferimento nelle zone di pesca, quanto nei fiumi allorchè devono essere percorsi tratti di foce contro corrente, all'andata ed al ritorno per l'alterno gioco delle maree. Il motore poi è anche una garanzia di salvezza della vita dei pescatori nei grandi laghi, soggetti a improvvisi fortunali, ed i decessi per annegamenti di pescatori, verificatisi anche in epoche recenti nei laghi di Garda, di Bolsena, di Bracciano, eccetera dimostrano quanto il motore sia indispensabile per assicurare in certi frangenti l'approdo in località sicura.

La insufficienza dei risultati ottenuti col precedente stanziamento, le aumentate esigenze per l'inserimento di nuove indispensabili voci di spesa consigliano di elevare lo stanziamento della legge in corso di esaurimento da 100 a 200 milioni, sempre ripartibili in quattro esercizi, in modo da assicurare i necessari incentivi di graduale sviluppo delle iniziative previste.

Questa legge, oltre ai vantaggi di ordine generale, avrà anche effetto determinante nell'aiutare i pescatori delle acque interne, considerati il sottoproletariato della pesca, a svincolarsi dalle difficoltà e dalle ristrettezze economiche che li hanno sempre assillati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La legge 21 marzo 1958, n. 290, che detta provvidenze a favore della pesca nelle acque interne è prorogata per quattro anni a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 200 milioni in ragione di 50 milioni all'anno per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 contributi nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'articolo 1 e nella misura massima prevista dall'articolo 2 della detta legge.

Art. 2.

All'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 290, sono aggiunte le seguenti lettere:

« f) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP.;

g) costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonchè di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

h) automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo ».

Art. 3.

La spesa relativa alla presente legge sarà iscritta nei bilanci di previsione 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 1965-66.